

COMUNE DI.....LOTZORAI.....

PROVINCIA DI.....NUORO.....

REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio in economia degli acquedotti

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del30.10.1991.....
con atto n.....108.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno festivo / di mercato;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del, 27 03 92 N. 220/03/93
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per
quindici giorni consecutivi dal 13 01 93 al 28 01 93.....
- 5) È entrato in vigore il 01 02 93 primo giorno del mese successivo all'ultimo di ri-
pubblicazione (Art. 63).

Data 01 02 93



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		Capo IV - Contratti di fornitura	
1	Assunzione del servizio in economia	35	Titolarità della concessione
2	Campo di applicazione	36	Contratto di utenza
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	37	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
4	Proprietà delle tubazioni	38	Durata dei contratti di fornitura
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	39	Uso dell'acqua
6	Tipo di fornitura	40	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
7	Interruzione del servizio di erogazione	41	Tariffa - Modalità di riscossione <i>variata x altri</i>
8	Priorità nella concessione di utenze	42	Minimo impegnato <i>com. 4/1736/2005</i>
9	Danni alle condotte e tubazioni in genere	43	Risoluzione di diritto delle concessioni
10	Variatione al regolamento	44	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
11	Distribuzione dell'acqua	45	Portata garantita
TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO		46	Perdite, danni, responsabilità
12	Definizione di impianti per uso pubblico	47	Pagamento dei consumi <i>variato CC. 114/1993</i>
13	Fontane pubbliche	48	Ripristino delle utenze
14	Bocche speciali	TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	
15	Installazione di contatori	49	Concessioni speciali temporanee
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	50	Tariffa per le concessioni speciali temporanee
TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO		51	Concessioni speciali per cantieri edili
Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio		52	Obblighi dell'utente - Controlli
17	Forniture su strade canalizzate	53	Cessazione delle utenze speciali temporanee
18	Forniture su strade non canalizzate	TITOLO QUINTO - NORME PENALI	
18	Nuovi allacciamenti - Procedura	54	Prelievi abusivi
Capo II - Impianti interni		55	Contestazione delle infrazioni
19	Installazione delle condutture esterne	56	Norme penali
20	Collegamenti di impianti ed apparecchi	57	Applicazione delle norme di diritto comune
21	Impianti di pompaggio	TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI	
22	Sebatoi	58	Uso di prese private in caso di necessità
23	Prescrizioni e collaudi	59	ESENZIONI
24	Manutenzione delle condotte	59	Casi non previsti dal Regolamento
25	Modifiche	60	Disposizioni precedenti
26	Guasti agli apparecchi	61	Pubblicità del Regolamento
27	Vigilanza	62	Entrata in vigore del presente Regolamento
Capo III - Contatori		TABELLE	
28	Tipo e calore del contatore	-	Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19) - Tab. A)
29	Posizione dei contatori		
30	Contatori fabbricati con più utenze		
31	Custodia dei contatori		
32	Nolo del contatore		
33			

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di: «SERVIZIO ACQUEDOTTO».

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

La rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata. Nelle zone soggette a lottizzazione la rete idrica sarà realizzata dalla ditta lottizzante e l'allaccio alla condotta comunale sarà eseguito sotto il controllo del servizio acquedotto.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

a) forniture per uso pubblico;

b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione, conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri...50.....

È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate «forniture di uso pubblico» quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO – AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

ARTICOLO 18

NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui alla allegata Tabella A).

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impudamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

CAPO SECONDO – IMPIANTI INTERNI

Art. 19 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 20 Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' vietato il collegamento delle condutture dell'acqua potabile con la rete di distribuzione del Consorzio di bonifica.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 21 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 22 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 23 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 24 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 25 - Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto gli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 26 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di...

Art. 27 - Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO - CONTATORI

Art. 28 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Il Comune si attiverà per predisporre appositi alloggiamenti per i contatori, accessibili dalla pubblica Via al personale autorizzato, uniformando il tipo dei contatori in uso.

I relativi oneri verranno posti a carico dell'utente, nei modi consentiti dalla legge. =

Art. 29 Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 30- Contatori in fabbricati con piu' utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 31 Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 32 Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui al precedente comma. *(quote f.n.a)*

Art. 33 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Art. 34. Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 35 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 36 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 18 e prima della installazione dei contatori.

b) per le vecchie utenze:

1) -i contratti in essere dovranno essere formalizzati possibilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2) nei casi di subingresso, previa l'acquisizione di idonea documentazione attestante i consumi e sottoscritta da entrambe le parti, resa davanti al dipendente incaricato, in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 36 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale:

- le somme indicate nella Tab. A);

ART. 38 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 39 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà assumere forma scritta.

ART. 40 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo di massima nei seguenti periodi:
LUGLIO/AGOSTO e DICEMBRE/GENNAIO, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 41 - TARIFFE - MODALITA' DI RISCOSSIONE

*visita x chi
v. gh / 36 2005*

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'art. precedente, nonchè le tariffe per nolo contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dalla G.M. nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, con vertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, le categorie di utenza vengono così suddivise:

Num. d'ord.	TIPO DI UTENZA	SCAGLIONAMENTO CONSUMI: MC. ANNUI			A TARIFFA DI ECCEDENZA 2° SUPERO
		A tariffa agevolata	A tariffa base o ordinaria	A tariffa di eccedenza 1° supero	

ART. 41 MODIFICA (SOLO PER LO SCAGLIONAMENTO DEI CONSUMI)

TIPO DI UTENZA	SCAGLIONAMENTO CONSUMI: MC. ANNUI			
	A TARIFFA AGEVOLATA	A TARIFFA BASE ORDIN.	A TARIFFA DI ECCEDENZA	A TARIFFA DI ECCEDENZA 2° SUPERO

USI DOMESTICI				
FINO A	150/MC	da 151/mc a a 250/mc	da 251/mc a a 350/ mc.	oltre 351 mc.

ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO
BESTIAME:

Senza limite di consumo la tariffa e' pari al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

USI EXTRADOMESTICI:	fino a 150 mc.	da 151/mc a 350/mc	oltre 351 mc.
---------------------	-------------------	-----------------------	------------------

LA RISCOSSIONE AVRA' LUOGO CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 47.

ART. 42 - MINIMO IMPEGNATO

Cassato 9/13/2005

L'utente è tenuto al pagamento di un quantitativo d'acqua, che all'opportunità potrà essere varato dall'amministrazione comunale, anche in presenza di un consumo annuo uguale a zero: lo stesso verrà fatturato anche se non consumato.

Art. 43 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 44 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 45 Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 46 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.



Art. 47 - Pagamento dei consumi **V. ARTICOLO MODIFICATO**

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle **liste di carico** presso la **SO.G.E.T.** la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune. In caso di inadempienza nei pagamenti, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere rimborsamento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

CASSAT
ARTO
C.C.
114
199

Art. 48 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripondere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38.

* ART. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI. **NUOVO ARTICOLO**

CE. 114/1993

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle liste di carico presso la SO.GE.T. e/o direttamente tramite i propri uffici, la quale o i quali cureranno le ~~non~~ riscossioni nei modi convenuti con il Comune *curanti: dalla legge.* In caso di inadempienza nei pagamenti, l'amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con il recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione;

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 49 Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
 - non potranno mai essere fatte a forfait;
 - dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento;
-
-
-

Art. 50 Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 51 Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della «Concessione edilizia» o della «Autorizzazione».

Art. 52 Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 53 Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

Art. 54 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da L. 200.000 a L. 500.000;

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile e in proporzione al danno verificato, non inferiore a L. 200.000;

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 55 - Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del «Servizio Acquedotto» che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 56 - Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente art. 55, sono così disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall'art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 57 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 59 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso a Consiglio Comunale.

Art. 60 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 62 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.=

TABELLA A) — Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19).

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

a) Rimborso spese stampati.	L. <u>1.000</u>
b) Diritti allaccio per ogni utenza	L. 40.000
c) DIRITTO FISSO:	
1) NUOVE UTENZE	L. 2.000
2) SUBINGRESSI	L. 10.000

Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati e distinti per categorie di utenza con delibera della Giunta Municipale. =